



Sentenza del Tribunale nella causa T-357/24 | Opera Norway / Commissione

Comunicato stampa n. 113/26

Lussemburgo, 2 settembre 2026

Regolamento sui mercati digitali: il Tribunale conferma la decisione della Commissione di non designare la Microsoft come gatekeeper per Edge

Nella sua decisione del 12 febbraio 2024 ¹, la Commissione ha ritenuto che il web browser Microsoft Edge non costituisca un punto di accesso importante ai sensi del regolamento sui mercati digitali (DMA) ² e ha, pertanto, deciso di non designare la Microsoft come «gatekeeper» (controllore dell'accesso) per tale servizio.

La Opera Norway, la quale gestisce il browser Opera, contesta la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Il Tribunale respinge interamente il ricorso della Opera Norway.

Il Tribunale dichiara che la decisione impugnata riguarda direttamente e individualmente la Opera Norway e che quest'ultima dispone quindi della legittimazione ad agire.

Nel merito, il Tribunale conferma la valutazione della Commissione secondo cui **Edge non costituisce un punto di accesso importante** ai sensi del DMA. Esso rileva che la Commissione ha potuto, in particolare, fondarsi sull'esigua scala di utilizzo di tale browser e confrontarla con quella degli altri browser, poiché tali elementi sono pertinenti per valutare l'effettiva importanza di Edge in quanto punto di accesso che consente agli utenti commerciali di raggiungere i propri utenti finali.

Il Tribunale evidenzia altresì che la Commissione ha potuto tenere conto del fatto che Edge si basa sul motore di rendering dei browser Blink, il che riduce la capacità della Microsoft di esercitare un controllo autonomo su taluni aspetti essenziali del servizio.

Inoltre, il Tribunale sottolinea che la Commissione ha potuto constatare che l'integrazione di Edge nell'ecosistema Microsoft, compresi la sua preinstallazione su Windows e gli altri meccanismi di promozione di cui beneficia, non contribuiva in misura sufficiente a fare di Edge un punto di accesso importante.

In tali circostanze, il Tribunale dichiara che **la Commissione non ha commesso alcun errore** nel ritenere che, sebbene la Microsoft avesse raggiunto le soglie quantitative previste dal DMA, tale impresa avesse presentato **argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che Edge non costituiva un punto di accesso importante**.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale. La presentazione dei fatti e del

contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sul fascicolo di causa.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ [Decisione di esecuzione C\(2024\) 806 final](#) della Commissione, del 12 febbraio 2024, che chiude l'indagine di mercato avviata in relazione a Bing, Edge e Microsoft Advertising ai sensi del regolamento sui mercati digitali (DMA).

² [Regolamento \(UE\) 2022/1925](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali).

Il DMA riguarda le grandi piattaforme digitali che occupano una posizione centrale nell'economia digitale. Esso si applica ai servizi che costituiscono un «punto di accesso importante», vale a dire un passaggio indispensabile che consente alle imprese che intendono proporre i loro servizi online di raggiungere gli utenti finali. Può trattarsi, ad esempio, di un motore di ricerca, di un sistema operativo, di un social network o di un web browser qualora sia largamente utilizzato per accedere ad altri servizi digitali. Le imprese che forniscono tali servizi e che soddisfano determinati criteri relativi alle dimensioni e all'incidenza sul mercato sono qualificate come «gatekeeper» e sono soggette a specifici obblighi destinati a garantire che i mercati sui quali esse operano siano e rimangano equi e contendibili.